

ALLEGATO “A” AL N.1055 DI RACCOLTA STATUTO della FONDAZIONE «GIOVAN BATTISTA BASILE»

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE E FINALITÀ

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la “Fondazione Giovan Battista Basile, Ente del Terzo Settore”, in breve «Fondazione Giovan Battista Basile ETS», con sede in Giugliano in Campania (NA), Via Arturo Labriola n. 2.

La predetta Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione.

Il trasferimento della sede nell’ambito dello stesso Comune non costituisce motivo di modifica statutaria, ma dovrà formare oggetto di comunicazione all’autorità di controllo.

Art. 2 – Finalità

La Fondazione esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 117/2017, dal presente Statuto e dalla normativa vigente, anche in collaborazione con altri Enti del Terzo Settore o altri soggetti pubblici e privati e anche mediante la conduzione di impianti, strutture e locali:

- Attività di interesse generale;
- Attività secondarie e strumentali all’attività istituzionale di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi.

Art. 3 - Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del decreto legislativo 117/2017:

- Lettera d) - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Lettera f) - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- Lettera g) - formazione universitaria e post-universitaria;
- Lettera h) - ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Lettera i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Lettera j) - radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- Lettera k) - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Lettera l) - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Lettera m) - servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

- Lettera s) - agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- Lettera t) - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- Lettera u) - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- Lettera v) - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- Lettera w) - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Lettera z) - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nello Specifico, ispirandosi alla figura ed alle opere di Giovan Battista Basile, essa persegue lo scopo di proporre e realizzare la formazione, la ricerca, la promozione del territorio, la divulgazione di attività culturali tendenti alla valorizzazione, tutela e fruizione del patrimonio storico, artistico, culturale dei luoghi ove egli visse, anche mediante l'attivazione di processi di informazione e sensibilizzazione su tematiche legate alla cultura della Fiaba.

La Fondazione intende promuovere e sostenere iniziative nei settori, a titolo esemplificativo e non esaustivo, della Formazione, dell'Istruzione, dell'Arte e della Cultura; essa potrà progettare, coordinare, promuovere, realizzare o gestire, in proprio o per conto di altri, programmi, attività, iniziative di vario genere rientranti nei propri scopi, anche attraverso l'utilizzazione di fondi europei, statali e regionali; può essere soggetto attuatore per la realizzazione di specifici progetti e/o azioni e/o misure previste dai Programmi Operativi Comunitari Nazionali e Regionali.

La Fondazione, nel rispetto della sua autonomia e delle finalità statutarie, svilupperà rapporti, scambi e collaborazioni con enti ed istituzioni, nazionali ed internazionali, pubbliche e private, nonché con altre Fondazioni, e potrà stipulare, quando sia opportuno, accordi e convenzioni.

La Fondazione potrà svolgere ogni altra attività e iniziativa connessa o funzionale allo scopo per il quale è costituita, direttamente o indirettamente. A tal fine la Fondazione potrà:

- realizzare e attuare attività formative e didattiche, master, workshop e seminari specialistici, progetti, ricerche sia in ambito culturale sia tecnico, artigianale, scientifico, anche relativamente alla gestione e alla cura dei beni culturali;
- patrocinare, promuovere e organizzare convegni, seminari, corsi di studio e di formazione e simili attinenti i fini istituzionali della Fondazione;
- sviluppare la diffusione e l'implementazione di attività tecniche, culturali, formative in ambiente web (software dedicati, portali e siti, attività partecipative e crowdsourcing ecc.);
- curare la realizzazione di volumi, prodotti informatici attinenti alle attività succitate, nonché la diffusione degli stessi;
- organizzare, progettare e realizzare attività formative e didattiche;
- curare la formazione di biblioteche informatiche e telematiche, lo sviluppo di funzioni avanzate di gestione, ricerca e consultazione di archivi digitali, la conservazione sostitutiva di documentazione e archivi cartacei;
- ideare e organizzare la diffusione e la distribuzione di materiale tecnico, divulgativo e conoscitivo, di contenuto e carattere culturale, su qualsiasi supporto materiale o multimediale;
- curare, allestire, organizzare attività espositive di carattere temporaneo o permanente, quali iniziative ed eventi culturali, mostre, fiere, manifestazioni e rassegne anche interdisciplinari, finalizzate alla valorizzazione del territorio e diffusione della cultura, delle arti, dei mezzi di comunicazione e diffusione;

- organizzare, direttamente o indirettamente, corsi di approfondimento culturale e professionale;
- istituire collaborazioni e stipulare convenzioni con Istituti universitari, Fondazioni, Enti e Istituzioni aventi attività e scopi attinenti e in armonia con gli scopi della Fondazione;
- gestire librerie, musei, mostre, convegni e altre eventuali tipologie di strutture connesse agli scopi della Fondazione;
- praticare ogni attività, iniziativa o intervento finalizzati al perseguimento degli scopi e obiettivi di cui sopra.

Al fine del raggiungimento delle finalità istituzionali e di tutte quelle ad esse connesse, la Fondazione può compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare, economica e finanziaria, nonché tutti gli atti e operazioni ritenuti necessari e/o opportuni. La Fondazione può perseguire i propri scopi anche attraverso ogni più adeguato accordo con altri Enti o Istituzioni, ed essere destinataria di beni di altre Fondazioni con analoghe finalità.

Essa opera per il dispiegamento e la crescita delle energie culturali, sociali ed economiche della comunità locale, promovendo e sostenendo imprese culturali, iniziative di formazione ed alta formazione, aggiornamento e ricerca, anche applicata, rivolte allo sviluppo delle capacità tecnico-scientifiche, professionali, manageriali ed imprenditoriali.

La Fondazione, nell'ambito delle suddette attività, opererà nel rispetto della normativa vigente in materia e potrà svolgere le attività di cui sopra sia direttamente sia indirettamente, in collaborazione con altri Enti e soggetti. Potrà anche promuovere convenzioni con Enti Pubblici, con Soggetti ed Organizzazioni del Volontariato, della Cooperazione, dell'Imprenditoria Privata e Pubblica, Nazionali ed Internazionali.

La Fondazione potrà altresì:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, comodataria, o di cui, a qualunque titolo, abbia la disponibilità;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività, nonché di studi specifici e consulenze;
- partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- promuovere ed organizzare manifestazioni culturali, mostre, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
- erogare premi e borse di studio;
- svolgere attività di formazione, formazione professionale e ricerca, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere, e della diffusione a mezzo world wide web;
- svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 4 - Attività secondarie e strumentali alle attività istituzionali di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la Fondazione può esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo

117/2017, ulteriori attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021 n.107. In particolare, può effettuare:

- attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi della Fondazione consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione di tali attività è demandata al Consiglio di amministrazione della Fondazione;
- la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017;
- attività di sponsorizzazione;
- licensing;
- vendita di gadget o di servizi al di fuori delle raccolte pubbliche di fondi occasionali.

Art. 5 - Attività di raccolta fondi

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la Fondazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO II PATRIMONIO, RISORSE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 6 - Risorse e patrimonio

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione può acquisire le seguenti risorse:

- contributi e finanziamenti di soggetti pubblici e privati;
- elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità di soggetti pubblici e privati, nazionali o esteri;
- entrate derivanti dal patrimonio;
- entrate derivanti dalle attività svolte.

Il patrimonio della Fondazione è composto da tutti i beni e le attività appartenenti alla Fondazione, e dunque dal Fondo di dotazione, dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquisiti secondo le norme del presente Statuto, dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio, dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del Consiglio di Amministrazione, presa a maggioranza semplice, può essere destinata ad incrementare il patrimonio, dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici o Privati.

Il Patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui complessivo valore è di euro 30.000,00 (Euro trentamila).

Art. 7 - Fondo di dotazione

Il Fondo di dotazione è costituito dal denaro, dai beni mobili ed immobili e dalle altre utilità che a tale Fondo siano espressamente conferiti in proprietà dai Fondatori in sede di atto costitutivo, oppure,

successivamente, dai Partecipanti Nuovi Fondatori, dai Partecipanti Sostenitori e da eventuali altri Partecipanti a diverso titolo.

Art. 8 - Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 6;
- da eventuali donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati al Fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali, da persone fisiche, da Associazioni o Società comunque costituite, o da altri Enti Pubblici e Privati;
- da contributi dei Fondatori, dei Partecipanti Nuovi Fondatori, dei Partecipanti Sostenitori e di eventuali altri Partecipanti a diverso titolo;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 9 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno solare.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Consiglio di Amministrazione predispone la bozza di Bilancio di esercizio di cui all'art. 30 del presente Statuto.

È fatto divieto di distribuire, a qualsiasi titolo, ed anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale.

TITOLO III MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Art. 10 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- a. Fondatori;
- b. Partecipanti Nuovi Fondatori;
- c. Partecipanti Sostenitori;
- d. Partecipanti Istituzionali.

Art. 11 - Fondatori

Come risulta dall'atto costitutivo di erezione, Fondatori sono i signori:

1. Barretta Teresa, nata a Giugliano in Campania (Na) il 14 aprile 1955, ivi residente alla Via Giacinto Gigante n. 1 - Cod. Fisc. BRRTRS55D54E054Y;
2. Bottone Francesco, nato a Napoli il 20 settembre 1982, residente in Cardito (Na) al Corso Italia n. 62 - Cod. Fisc. BTTFNC82P20F839F;
3. Cadalt Carmela, nata a Villaricca (Na) il 14 marzo 1984, residente in Ischia (Na) alla Via Venanzio Marone n. 6 - Cod. Fisc. CDLCML84C54G309P;
4. Coppola Andrea, nato a Giugliano in Campania (Na) il 29 ottobre 1963, ivi residente alla Via della Torre n. 3F - Cod. Fisc. CPPNDR63R29E054Y;
5. Coppola Emmanuele, nato a Giugliano in Campania (Na) il 7 ottobre 1952, ivi residente alla Via Pietro Mascagni n. 21 - Cod. Fisc. CPPMNL52R07E054V;

6. D'Alterio Emanuele, nato a Napoli il 9 novembre 1964, residente in Giugliano in Campania (Na) alla Via Aniello Palumbo n. 61 - Cod. Fisc. DLTMNL64S09F839T;
7. Di Nardo Tommaso, nato a Mugnano di Napoli (Na) il giorno 8 settembre 1969, residente in Villaricca (Na) alla Via della Libertà n. 1176 - Cod. Fisc. DNRTMS69P08F799Z;
8. Fontanella Domenico, nato a Villaricca (Na) il 22 aprile 1980, domiciliato in Giugliano in Campania (Na) alla Via Arturo Labriola n. 2 - Cod. Fisc. FNTDNC80D22G309C;
9. Iodice Antonio, nato a Giugliano in Campania (Na) il 28 ottobre 1941, ivi residente al Corso Campano n. 65 - Cod. Fisc. DCINTN41R28E054W;
10. Iodice Tobia, nato a Mugnano di Napoli (Na) il giorno 8 luglio 1972, residente in Giugliano in Campania (Na) alla Via Aviere Mario Pirozzi n. 68/6 - Cod. Fisc. DCITBO72L08F799Z;
11. Pianese Francesco, nato a Villaricca (Na) il 20 luglio 1979, residente in Roma alla Via Segesta n. 16 - Cod. Fisc. PNSFNC79L20G309S;
12. Russo Giovanni, nato a Napoli il 20 giugno 1975, residente in Mugnano di Napoli (Na) al Viale dei Mille n. 8 - Cod. Fisc. RSSGNN75H20F839L;
13. Russo Giovanni Francesco, nato a Napoli il 27 febbraio 1980, residente in Giugliano in Campania (Na) alla Via Aniello Palumbo n. 7 - Cod. Fisc. RSSGNN80B27F839H;
14. Savino Pasquale Domenico, nato a Giugliano in Campania (Na) il 6 aprile 1949, ivi residente alla Via Mattia Coppola n. 4 - Cod. Fisc. SVNPQL49D06E054O;
15. Sceral Lavinio, nato a Napoli il 2 aprile 1958, ivi residente alla Via Amerigo Vespucci n. 9 - Cod. Fisc. SCRLVN58D02F839H;
16. Grimaldi Mario, nato a Mugnano di Napoli (Na) il 21 ottobre 1989 e residente in Giugliano in Campania (Na) alla via Oasi Sacro Cuore n. 50, Cod. fisc. GRMMRA89R21F799E.

I Fondatori sono soci a vita, salvo dimissioni o esclusione.

Art. 12 - Partecipanti Nuovi Fondatori

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, possono divenire Partecipanti Nuovi Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche che si impegnino a contribuire al Fondo di dotazione e al Fondo di gestione mediante un contributo in danaro, oltre a beni e servizi di particolare rilievo.

L'entità dei contributi in denaro da conferire al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione sono determinati da una delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 - Partecipanti Sostenitori

Possono divenire Partecipanti Sostenitori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti collettivi, anche non dotati di personalità giuridica, che, previa adesione allo Statuto della Fondazione, assumano l'impegno di contribuire al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione con un contributo in danaro e/o con beni e servizi di particolare rilievo.

L'entità dei contributi in denaro da conferire al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione sono determinati da una delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione.

I Partecipanti Sostenitori della Fondazione sostengono fattivamente, oltre che con la contribuzione in denaro, con una attività, professionale e/o di volontariato, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Art. 14 - Partecipanti Istituzionali

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Istituzionali, ove ne facciano richiesta, gli Enti Locali, le Università, le Camere di Commercio, gli Istituti bancari, le Accademie, le Fondazioni, le Associazioni, le Pro Loco che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante partecipazione alla elaborazione delle

politiche formative e culturali che costituiscono scopo della Fondazione, e che assumano l'impegno di contribuire al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione con un contributo in danaro e/o con beni e servizi di particolare rilievo.

I Partecipanti Istituzionali potranno, altresì, destinare il proprio contributo a specifiche attività rientranti nell'ambito di quelle proprie o strumentali della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, a maggioranza assoluta, con provvedimento inappellabile, in ordine alla domanda di ammissione dei Partecipanti Istituzionali. I Partecipanti Istituzionali devono espressamente impegnarsi a rispettare il presente Statuto e le sue norme attuative.

Art. 15 - Adesione alla Fondazione

Compete al Consiglio di Amministrazione l'accettazione, ovvero l'eventuale diniego motivato sulle domande di adesione alla Fondazione.

In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità della Fondazione e l'impegno a concorrere con i mezzi previsti per ciascuna categoria al Patrimonio, al Fondo di Gestione, al funzionamento e finanziamento delle sue attività.

Coloro che concorrono a qualsiasi titolo al Patrimonio della Fondazione non possono rivendicare diritti sulle prestazioni erogate o sul Patrimonio. La perdita della qualità di membro della Fondazione non comporta il diritto della restituzione dei beni conferiti o delle prestazioni erogate.

Art. 16 - Permanenza, esclusione e recesso

La qualifica di Socio, ovvero Partecipante, permane per tutto il periodo in cui egli agisce in coerenza con il presente Statuto e risulta adempiente agli obblighi di appartenenza alla Fondazione prescritti dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini della permanenza della qualità di Socio, ovvero Partecipante, è stabilita, con delibera del Consiglio di Amministrazione, una quota di partecipazione minima annuale.

Il Consiglio di Amministrazione decide l'esclusione dei Soci, o Partecipanti, con delibera adottata, in prima convocazione, a maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con delibera adottata a maggioranza assoluta, con l'esclusione dal voto del Socio, o Partecipante, interessato dal provvedimento. L'esclusione dalla Fondazione può essere votata per grave inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- mancato pagamento della quota minima annuale;
- violazione dei principi contenuti nell'art. 2 del presente Statuto;
- inadempimento degli obblighi nei confronti della vita della Fondazione previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali.

I Soci, o Partecipanti, possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni assunte. I Fondatori non possono essere in nessun caso esclusi dalla Fondazione.

TITOLO IV ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 17 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Indirizzo;

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Vice Presidente;
- il Direttore Generale;
- l'Assemblea dei Soci;
- il Comitato Tecnico-Scientifico;
- l'Organo di Controllo o Revisione dei Conti.

Art. 18 - Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è il superiore organo di garanzia per il conseguimento delle finalità e scopi della Fondazione di cui agli Artt. 2, 3, 4, 5. Esso, pertanto, provvede a stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività della Fondazione.

Il Consiglio di Indirizzo è composto da un numero dispari di membri fino ad un massimo di 11, di cui:

- a. il 70% da eleggere tra i Fondatori e i Partecipanti Nuovi Fondatori, sempre che non risulti impossibile raggiungere tale soglia per mancanza di un numero di candidature sufficienti;
- b. il 30% da eleggere tra soggetti esterni, o associati a diverso titolo, sempre che non risulti impossibile raggiungere tale soglia per mancanza di un numero di candidature sufficienti.

I membri del Consiglio di Indirizzo dovranno essere eletti dall'Assemblea dei Soci.

I componenti del Consiglio di Indirizzo durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Qualsiasi membro del Consiglio di Indirizzo, che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive, potrà essere dichiarato decaduto, con delibera dell'Assemblea dei Soci, con votazione a maggioranza semplice. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, subentra eventualmente il primo dei non eletti. Il sostituto resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Indirizzo.

Se per qualunque motivo viene meno la maggioranza dei Consiglieri in carica, il Consiglio di Indirizzo si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente Statuto.

Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 2/5 dei suoi membri senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la convocazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano di età tra quelli eletti dal Consiglio di Amministrazione.

Delle riunioni del Consiglio d'Indirizzo è redatto apposito verbale firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.

Art. 19 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri scelti tra i Fondatori ed i Partecipanti Nuovi Fondatori.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque anni, salvo revoca, prima della scadenza del mandato, da parte del soggetto o dell'organo che li ha designati. I mandati dei Consiglieri, indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadono contemporaneamente. Essi possono essere riconfermati.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dall'Assemblea dei Soci, con votazione a maggioranza semplice, ed al suo posto subentrerà il primo dei non eletti.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, esso provvede a:

- gestire il patrimonio della Fondazione curandone l'integrità;
- predisporre il Conto consuntivo annuale, il Bilancio preventivo annuale e la Relazione accompagnatoria e finanziaria;
- deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti, nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi, ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- individuare le aree di attività della Fondazione;
- deliberare la costituzione ovvero la partecipazione ad altri Enti o Società di capitali;
- nominare il Direttore Generale della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico ed eventuale compenso;
- conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- proporre all'Assemblea dei Soci di deliberare in ordine allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio ai sensi dell'Art. 31 del presente Statuto;
- eleggere, nel proprio seno il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- nominare i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico;
- nominare procuratori speciali o generali per lo svolgimento di particolari incarichi;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Ai Consiglieri di Amministrazione si applicano le previsioni di cui all'Articolo 2382 del Codice Civile.

Art. 20 - Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei a comprovare l'avvenuta convocazione, con almeno cinque giorni di preavviso, o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione. Il Consiglio, in prima convocazione, si riunisce validamente con la presenza dei 2/3 dei membri in carica e delibera con la maggioranza di oltre 50% dei membri. In seconda convocazione, il Consiglio si riunisce validamente qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente Statuto. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, steso su apposito Libro da tenersi secondo le norme di legge.

Art. 21 - Presidente della Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, elegge il Presidente, salvo il primo che è eletto in sede di costituzione della Fondazione. Egli è Presidente della Fondazione e Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e consulenti, e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Art. 22 - Gratuità delle cariche

I Consiglieri, ivi compresi quelli che rivestono le cariche di Presidente e Vice Presidente, assumono la carica e prestano la loro opera a titolo gratuito, ricevendo eventualmente il solo rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento del loro servizio.

Art. 23 - Il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere

Il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere vengono eletti, tra i componenti dello stesso Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Oltre ad essere componenti del Consiglio di Amministrazione, essi svolgono le seguenti funzioni:

- il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle attività volte all'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- il Tesoriere provvede all'amministrazione delle entrate, delle spese e del patrimonio sociale, in esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione; predispone il progetto di Bilancio consuntivo annuale e di Bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; firma gli ordinativi di incasso e di pagamento; cura la movimentazione contabile della Fondazione e la gestione di Cassa e di Tesoreria;
- il Segretario collabora con il Presidente per l'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione; redige i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, li sottoscrive unitamente al Presidente ed è responsabile della loro conservazione, nonché della conservazione della corrispondenza e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'attività della Fondazione; coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni, verifica il regolare funzionamento degli uffici e sovrintende ai rapporti con il personale dipendente.

Art. 24 - Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione nomina, a maggioranza assoluta, il Direttore Generale stabilendone natura, qualifica e durata dell'incarico. Il Direttore Generale è responsabile delle attività e del funzionamento della Struttura Organizzativa della Fondazione.

Il Direttore generale, tra l'altro:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

Qualora convocato dal Presidente, egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 25 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente della Fondazione.

All'Assemblea partecipano tutti gli associati a vario titolo. Ogni Partecipante Istituzionale sarà rappresentato da una sola persona fisica. L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Prima dell'inizio dei propri lavori, l'Assemblea procederà, in ogni seduta, alla designazione di un coordinatore tra i partecipanti, che presiederà l'attività dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea dei Soci è organo consultivo che formula pareri e proposte su attività, progetti ed obiettivi della Fondazione, già previsti o da stabilire.

Ad essa spetta l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo, nonché la nomina dell'Organo di Controllo, secondo quanto previsto dal presente Statuto. A tal fine, il Presidente della Fondazione deve convocare l'Assemblea dei Soci almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione. In ogni altro caso l'Assemblea dei Soci viene convocata dal Presidente della Fondazione qualora almeno 1/3 di essi ne faccia espressa richiesta indicando gli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.

L'Assemblea dei Soci, inoltre, elegge l'Organo di Controllo o Revisione dei Conti, e svolge le ulteriori funzioni statutarie.

L'Assemblea dei Soci delibera il Conto consuntivo annuale, il Bilancio preventivo annuale e la Relazione accompagnatoria.

L'Assemblea dei Soci delibera, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri, le modifiche allo Statuto.

Art. 26 - Organo di Controllo o Revisione dei Conti

L'Organo di Controllo o Revisione dei Conti può essere monocratico o collegiale, salvo diverse previsioni di legge. In caso di organo collegiale, esso è composto da tre membri.

I membri sono nominati a maggioranza assoluta dall'Assemblea dei Soci tra persone iscritte all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili e nel Registro dei Revisori Contabili.

L'Organo di Controllo ha le funzioni demandate dalla legge ed in particolare dall'Articolo 30 del Codice del Terzo Settore

Al superamento dei limiti di cui all'Articolo 31 del Codice del Terzo Settore, occorrerà nominare un revisore legale dei conti, o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, che provvederà alla revisione legale dei conti in conformità alla normativa tempo per tempo vigente.

L'Organo di Controllo o di Revisione partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Esso resta in carica 5 anni e può essere riconfermato.

Art. 27 - Comitato Tecnico-Scientifico

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione istituisce, con votazione a maggioranza assoluta, il Comitato Tecnico-Scientifico quale organo consultivo della Fondazione, composto da un numero variabile di membri scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, Enti ed Istituzioni, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione. Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale, una mera funzione tecnico-consulativa.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica fino alla decadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e possono essere riconfermati. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca da deliberare a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione o persona da lui delegata. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

I membri del Comitato Scientifico, anche singolarmente e se opportunamente convocati, possono presenziare, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi della Fondazione.

Il Comitato Scientifico, riunito su convocazione del suo Presidente, elabora e sottopone al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi culturali e i progetti di ricerca e di ricerca-intervento utili allo sviluppo delle attività della Fondazione.

Al Comitato Tecnico Scientifico possono essere richiesti pareri non vincolanti su particolari questioni di interesse.

Titolo IV BILANCI, LIBRI E SCRITTURE

Art. 28 - Bilancio di esercizio

Per ogni esercizio deve essere predisposto il Bilancio d'esercizio, redatto e depositato nel rispetto della normativa di legge vigente in materia (art. 13, D.Lgs. n. 117/2017).

La Fondazione tiene le scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione prescritte dalla normativa vigente (art. 87, D.Lgs. n. 117/2017).

Art. 29 – Bilancio sociale

Per ogni esercizio con entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro deve essere predisposto il Bilancio sociale redatto e depositato nel rispetto della normativa di legge vigente in materia (art. 14, D.Lgs. n. 117/2017).

Art. 30 - Libri della Fondazione

Oltre alla tenuta degli altri Libri prescritti dalla normativa vigente in materia, la Fondazione tiene:

- a) il Libro dei Fondatori, dei Partecipanti Nuovi Fondatori, dei Partecipanti Sostenitori e dei Partecipanti Istituzionali.
- b) il Libro delle Assemblee dei Soci e delle Deliberazioni adottate dagli altri organi della Fondazione, nei quali devono trascriversi i verbali redatti per atto pubblico, ove per altri organi si intendono: il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Controllo o Revisione dei Conti.

Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari. Esso può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

Il Libro delle adunanze del Consiglio di Indirizzo è tenuto a cura del Consiglio stesso, e può essere consultato da ciascun Consigliere, dal Direttore Generale, dai membri del Consiglio di Amministrazione e dal Presidente dell'Organo di Controllo o Revisione dei Conti.

Il Libro delle Assemblee dei Soci è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione, e può essere consultato da ogni associato a diverso titolo, il quale può estrarne copie. Il Consiglio di Amministrazione può approvare un Regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie.

Il Libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio stesso, può essere esaminato da ciascun Consigliere, che può estrarne copie.

Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni adottate dell'Organo di Controllo o Revisione è tenuto a cura dei membri dell'Organo stesso.

TITOLO V ESTINZIONE E NORMA DI RINVIO

Art. 31 - Scioglimento ed estinzione

Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la Fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile, quando tutti gli associati sono venuti a mancare, ovvero quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi.

Lo scioglimento con conseguente estinzione è deliberato dall'Assemblea dei Soci a maggioranza dei 3/4. Con la medesima maggioranza l'Assemblea dei Soci delibera, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, la devoluzione del patrimonio residuo ad altri Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 117/2017.

Art. 32 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia.

STATUTO DELLA FONDAZIONE GIOVAN BATTISTA BASILE

TITOLO I. DENOMINAZIONE, SEDE E FINALITÀ

Art. 1 - Denominazione e Sede

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Attività di interesse generale

Art. 4 - Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale

Art. 5 - Attività di raccolta fondi

TITOLO II. PATRIMONIO, RISORSE ED ESERCIZIO SOCIA

Art. 6 - Risorse e Patrimonio

Art. 7 - Fondo di dotazione

Art. 8 - Fondo di gestione

Art. 9 - Esercizio finanziario

TITOLO III. MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Art. 10 - Membri della Fondazione

Art. 11 - Fondatori

Art. 12 - Partecipanti Nuovi Fondatori

Art. 13 - Partecipanti Sostenitori

Art. 14 - Partecipanti Istituzionali

Art. 15 - Adesione alla Fondazione

Art. 16 - Permanenza, esclusione e recesso

TITOLO IV. ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 17 - Organi della Fondazione

Art. 18 - Consiglio di Indirizzo

Art. 19 - Consiglio di Amministrazione

Art. 20 - Convocazione e quorum

Art. 21 - Presidente della Fondazione

Art. 22 - Gratuità delle cariche

Art. 23 - Il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere

Art. 24 - Direttore Generale

Art. 25 - Assemblea dei Soci

Art. 26 - Organo di Controllo o Revisione dei Conti

Art. 27 - Comitato Tecnico-Scientifico

TITOLO V. BILANCI, LIBRI E SCRITTURE

Art. 28 - Bilancio di esercizio

Art. 29 - Bilancio sociale

Art. 30 - Libri della Fondazione

TITOLO VI. ESTINZIONE E NORMA DI RINVIO

Art. 31 – Scioglimento ed estinzione

Art. 32 - Norma di Rinvio

FIRMATO:

Teresa BARRETTA

Francesco BOTTONE

Carmela CADALT

Andrea COPPOLA

COPPOLA Emmanuele

Emanuele D'ALTERIO

Tommaso DI NARDO

Domenico FONTANELLA

Antonio IODICE

Tobia IODICE

Francesco PIANESE

Giovanni RUSSO

Giovanni Francesco RUSSO

Pasquale Domenico SAVINO

Lavinio SCERAL

Mario GRIMALDI

Nicola TACCONE (segue impronta del sigillo)